

**LA SEGNALAZIONE DELL'AGCM AL GOVERNO SULLA CONCORRENZA  
IN AMBITO DI LIBERE PROFESSIONI**

Concorrenza e liberalizzazioni. Due parole che hanno rimbalzato negli ultimi giorni su tutti i giornali ed intorno alle quali dovrebbe svolgersi l'attività di governo dei prossimi mesi per spingere il rilancio della nostra economia.

E' noto che dal 2009 in avanti il governo è chiamato ad emanare annualmente una legge per il mercato e la concorrenza.

Più precisamente l'art. 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, "*il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ....., tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità ..., presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza*".

Mai come quest'anno – data la particolare congiuntura politico-economica - la segnalazione dell'AGCM acquista quindi peso ed importanza.

Vediamo nello specifico i contenuti della Segnalazione dell'AGCM

**LIBERE PROFESSIONI**

**Abolizione dei tariffari – Riforma della composizione degli organi disciplinari degli Ordini – Limitazione del potere degli Ordini in materia di corsi di formazione – Revisione della pianta organica dei notai – Eliminazione del controllo degli ordini sulla pubblicità dei professionisti**

---

*L'Autorità ritiene che in tale settore, al fine di completare il processo di modernizzazione già avviato e consentire ad esso di svolgere un ruolo adeguato di sostegno alla crescita nel Paese, risulta necessario introdurre le seguenti misure:*

- a) **abolizione espressa di qualsiasi forma di tariffario e**,  
*conseguentemente, abrogazione dell'art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui prevede che in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;*
- b) **esclusione della funzione disciplinare in capo agli Ordini**, da attuarsi mediante modifica dell'art. 3, comma 5, lett. f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, **prevedendo espressamente che negli organi indicati nella norma per l'esame delle questioni disciplinari entrino a far parte anche membri non iscritti agli albi e, limitatamente ai consigli locali, iscritti ad albi diversi da quello territoriale di competenza;**
- c) *limitazione dei poteri dei Consigli degli ordini alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi, prevedendo forme di auto-dichiarazione da parte degli organizzatori con meri controlli a campione;*
- d) *revisione della pianta organica dei notai, di cui all'art. 4, della L. 16 febbraio 1913, n. 89, in modo da aumentare significativamente il numero*

---

*dei posti di notaio ivi previsti;*

***e) abrogazione dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui prevede il controllo, da parte degli ordini professionali, sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti.***

Il punto b) ed il punto e) meritano una riflessione.

#### **SUL PUNTO b) - ESCLUSIONE DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE IN CAPO AGLI ORDINI**

L'art. 3, comma 5, lett. f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) così stabiliva:

*5. ...., gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:*

*..*

***f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere***

---

*dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;*

Mentre quindi nella manovra di agosto si prevedeva una separazione tra organi amministrativi e organi disciplinari, oggi l'AGCM consiglia di riformare la composizione degli organi disciplinari introducendo anche membri non iscritti agli albi.

#### **SUL PUNTO e) - ABOLIZIONE DEL CONTROLLO SULLA PUBBLICITA' DA PARET DEGLI ORDINI**

Come noto l'art. 2 della legge 248/2006 stabiliva l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

.....

*b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;*

Il recente art. 3, comma 5, lett. g), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 - c.d. Manovra di agosto) aveva ribadito i principi in materia di liberalizzazione della pubblicità, senza entrare nel merito dei controlli.

*g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura*

---

*dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.*

Oggi l'AGCM si spinge oltre.

Forse consapevole del più o meno larvato boicottaggio che gli ordini hanno effettuato in materia di pubblicità delle professioni chiede che **tale materia venga sottratta alla competenze ed al controllo degli stessi.**

Vedremo cosa ne pensa il Governo.